



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE n. 479 del 14/08/2020

OGGETTO: VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VIA, RELATIVO AL PERMESSO DI RICERCA DENOMINATO "PANNA 2" - ATTIVITÀ DI RICERCA PER IL SUCCESSIVO POSSIBILE SFRUTTAMENTO DI ACQUA MINERALE NATURALE PROPONENTE: SAN PELLEGRINO S.P.A. - PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*", approvato in applicazione della Direttiva europea 2001/42/CE del 27/06/2001;

VISTA la LRT 10/2010 s.m.i. recante "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*";

VISTA la LRT n. 17/2016 recante "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 65/2014*";

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 15.04.2020 relativa alle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) la cui approvazione è di competenza del Comune di Scarperia e San Piero;

PREMESSO che:

- sono di competenza comunale le procedure di cui al titolo III della L.R. n. 10/2010 relative a:
 - a) *i progetti elencati nella lettera b) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali;*
 - b) *i progetti elencati nella lettera u) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, limitatamente alle acque minerali e termali;*
 - c) *ogni modifica o estensione dei progetti elencati al presente comma, ove la modifica o l'estensione di per sé siano conformi agli eventuali limiti stabiliti nell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.*
- il progetto di cui all'oggetto si inquadra come modifica ad un progetto elencati all'allegato IV della parte II del D. Lgs. 152/06 comma 2 lettera a);
- in data 01.04.2020 al prot.n. 5732 è stato presentato la verifica di assoggettabilità a VIA, relativamente al permesso di ricerca denominato "Panna 2" - Attività di ricerca per il successivo possibile sfruttamento di acqua minerale naturale;

- in data 30.04.2020 al prot. n. 7479 è stata presentata comunicazione integrativa relativa al pagamento degli oneri istruttori di cui all'art. 33 del D. Lgs 152/06;

DATO ATTO che:

- in qualità di Autorità Competente si è provveduto a pubblicare la documentazione relativa alla Verifica di assoggettabilità, sulla pagine web dedicata all'interno del sito comunale, in data 13.05.2020, ai sensi dell'art. 19 del citato D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel rispetto della normativa in tema di riservatezza delle informazioni industriali e commerciali;
- con nota del 13.05.2020 al prot. n. 8187 è stata trasmessa in data 15.05.2020 la comunicazione della pubblicazione della verifica di assoggettabilità ai sensi del comma 3 art. 19 del D. Lgs. 152/06 verifica di assoggettabilità ai soggetti in materia ambientale di seguito elencati:
 - Regione Toscana
 - Genio Civile
 - Città Metropolitana di Firenze
 - Unione Montana dei Comuni del Mugello
 - Azienda Sanitaria di Firenze U.F. Igiene e sanità pubblica – Zona Mugello
 - ARPAT
 - Autorità di Bacino del fiume Arno
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato;

CONSIDERATO che, a seguito dell'invio della Relazione di Verifica di assoggettabilità:

- sono pervenuti i seguenti contributi:
 - Genio Civile, pervenuto in data 21.05.2020 al prot. n. 8717;
 - Azienda USL Toscana Centro, pervenuto in data 24.06.2020 al prot. n. 10748;
 - ARPAT, pervenuto in data 27.06.2020 al prot. n. 10984;
 - Autorità di Bacino, pervenuto in data 30.06.2020 al prot. n. 11022;
 - Regione Toscana, pervenuto in data 08.07.2020 al prot. n. 11766;
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

TENUTO CONTO che dalla proposta presentata si rileva che:

- L'attività prevede la possibilità di ricerca e captazione di nuove fonti di acqua minerale nel settore del permesso di ricerca minerario per acqua minerale denominato "Panna 2", in aree esterne alla concessione mineraria "Panna", con la realizzazione di un sondaggio geognostico (denominato S4) ed un pozzo ove effettuare le sperimentazioni idrogeologiche necessarie (denominato P1) nel Comune di Scarperia e S. Piero, nella valle del Torrente Tavaiano. Dal punto di vista morfologico l'area del permesso di ricerca "Panna 2" si estende su una porzione di dorsale collinare comprendente le porzioni occidentali e meridionali del Monte Linari e del Monte Alto al limite Est, fino ad oltre le località Pian di Gianni e Riarsiccio a Nord; le quote variano da un minimo di 480 m s.l.m. ad un massimo di circa 930 m s.l.m.. In particolare è prevista l'esecuzione:
 - di n.1 sondaggio geognostico a carotaggio continuo spinto a profondità comprese tra 100 e 140 m di profondità, denominato **S4**, in località "Riarsiccio", eventualmente da trasformarsi in pozzo, valutati i risultati della perforazione;
 - di n.1 pozzo a profondità compresa tra 130 e 140 m, denominato **P1** "Pozzo Vivola", in località "Vivola", in adiacenza/vicinanza al sondaggio a carotaggio continuo S2 realizzato nel 2018;
 - di ricerche idrogeologiche nell'area sud-est (per il momento si prevede attività non invasiva);

- della ricaptazione di acqua a monte di una sorgente esistente, non in grado di captare l'acqua per caratteristiche costruttive proprie (lavori riconducibili ad un miglioramento dell'opera di presa esistente).
- L'aspettativa delle attività di ricerca di acqua minerale, in termini quantitativi complessivi, è dell'ordine di 4 ÷ 5 L/s (da verificare al termine della ricerca).
- Le opere previste saranno realizzate tenendo presenti le precipue condizioni di protezione dell'acquifero. Trattandosi di un'area idrogeologicamente ignota, l'eventuale ubicazione di ulteriori opere di captazione o di ricerca nell'area sudest saranno definite nel corso dell'attività di ricerca.
- L'area del permesso di ricerca "Panna 2" si trova in parziale sovrapposizione alla concessione mineraria per acqua minerale "Sorgente Palina" in concessione alla Sanpellegrino S.p.A..

DATO ATTO di quanto evidenziato nei contributi tecnici acquisiti agli atti, ed in particolare:

Genio Civile nel proprio contributo segnala che:

"In riferimento all'attività di ristrutturazione di una sorgente esistente (attualmente non adeguata) in località Ramatino, "si chiede innanzitutto di fornire informazioni in merito all'ubicazione della sorgente, rappresentandola su cartografia a scala adeguata, nonché di descrivere la natura degli interventi che si intende realizzare e, infine, di specificare quale sia l'utilizzo che si intende fare delle acque captate dalla sorgente. In particolare occorre definire se si preveda di inquadrare un eventuale prelievo delle acque nell'ambito della concessione minerale (rimandando comunque ogni ulteriore valutazione al relativo procedimento), oppure se si preveda un impiego inquadrabile tra gli usi previsti dal Regolamento D.P.G.R. 61R/2016, inerente le concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933. In tale caso, si segnala la necessità di presentare istanza presso lo scrivente Settore di concessione per la derivazione di acque pubbliche per la sorgente in questione."

ARPAT formula le seguenti osservazioni richiedendo integrazioni alla documentazione presentata:

"In merito all'elaborato presentato da Sanpellegrino SpA per la verifica di assoggettabilità a VIA del permesso di ricerca "Panna 2", si sintetizzano di seguito le considerazioni e richieste di chiarimento e integrazione precedentemente meglio articolate nel capitolo precedente.

a) Riguardo la sorgente Ramatino, è necessario che venga esplicitata la posizione della sorgente, e descritti almeno sommariamente degli interventi che il proponente ipotizza di attuare.

b) Si ritiene che l'esclusione della possibilità di interferenza, asserita dal proponente, dei test di pompaggio del pozzo P1 sulle sorgenti captate di zona (per quanto plausibile sulla base delle attuali conoscenze) debba essere supportata da una analisi geologico-idrogeologica più articolata, anche in considerazione del fatto che sono disponibili dati e studi pregressi.

c) Si richiede che venga prodotta dal proponente la documentazione relativa ai piani di monitoraggio previsti per verificare le possibili interferenze con sorgenti.

d) Si ritiene necessario, già durante la fase delle ricerche proposte, che vengano acquisiti dati di campagna e di monitoraggio che possano permettere di valutare la sostenibilità anche sul deflusso idrico superficiale degli emungimenti a regime.

e) Si ritiene che le valutazioni del proponente sulla sostenibilità degli emungimenti attesi in produzione siano al momento premature e debbano essere rinviate alla conclusione degli accertamenti.

f) Si richiede che l'inizio delle attività di perforazione e prove sul pozzo P1 e sondaggio S4 venga comunicato ad ARPAT, con l'invio di un cronoprogramma di dettaglio degli interventi, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività."

Regione Toscana - Settore Tutela della Natura e del Mare evidenzia che:

“Si ritiene che non sussistano interferenze significative con il sistema regionale delle aree naturali protette né con quello della biodiversità, di cui agli articoli 1, 2, e 5 della L.R. 30/15, tuttavia, considerato che la realizzazione degli interventi sopra descritti comporta movimenti di terra che possono causare, anche involontariamente, il diffondersi di propagoli di specie alloctone invasive nelle aree di cantiere favorendone la moltiplicazione, si prescrive che l'eventuale presenza, nell'ambito delle aree di cantiere, di specie invasive come Robinia, Ailanto, Amorpha fruticosa, Bambù e Poligono del Giappone, sia preventivamente accertata da tecnico esperto in materie botaniche che in caso riscontro seguirà i lavori conseguenti.”

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale evidenzia che:

“In particolare, si evidenzia quanto segue:

- in riferimento al PGRA, l'area dell'impianto risulta esterna alle aree classificate a pericolosità da alluvione, tuttavia preme precisare che tutti gli eventuali interventi effettuati nell'ambito della concessione in oggetto, dovranno essere eseguiti garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico emanate dalla Regione Toscana (L.R. 41/2018);
- in riferimento al PAI, si fa presente che il sondaggio S4 risulta posto in aree classificate in PF3 (Aree a Pericolosità Elevata da processi geomorfologici di versante e da frana) e pertanto in tali aree ogni eventuale intervento effettuato nell'ambito della concessione in oggetto, dovrà sottostare alla relativa disciplina del PAI ed essere sottoposta al parere di questa Autorità di Bacino qualora richiesto dalla medesima normativa;
- in riferimento al PGA, la normativa di piano non prevede l'espressione di parere da parte di questo ente ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità. Quale ulteriore contributo si specifica che i corpi idrici interessati dalla concessione mineraria richiesta sono i seguenti:
 - Corpi idrici sotterranei: Corpo Idrico delle Arenarie di avanfossa della Toscana nord-orientale che presenta stato chimico Buono e stato quantitativo Buono;
 - Corpi idrici superficiali:
 - Torrente Tavaiano che presenta stato ecologico Buono e stato chimico Buono;
 - Torrente Cornocchio che presenta stato ecologico sufficiente e stato chimico non Buono con obiettivi di raggiungimento degli stati Buono al 2021;

Si ricorda inoltre che, in ottemperanza al Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13.02.2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, questa Autorità di bacino ha elaborato la citata "Direttiva Derivazioni". L'ammissibilità degli eventuali futuri prelievi dovrà quindi essere valutata anche tramite la metodologia prevista da questo atto.

- In riferimento al PBI si fa presente che, relativamente alle acque sotterranee, le captazioni in essere risultano esterne agli acquiferi alluvionali significativi (Art. 12). Relativamente alle acque superficiali (la derivazione da sorgenti ai fini del PBI afferisce alle acque superficiali), l'area in concessione risulta inserita all'interno dell'interbacino denominato "Sieve" e classificato come C2 (Interbacino a deficit idrico medio) in cui le Autorità competenti, avvalendosi dei dati di bilancio riportati nelle Schede di sintesi, pianificano la gestione della risorsa idrica secondo le priorità di legge ai fini del raggiungimento degli obiettivi (Art. 23);”

TENUTO CONTO che:

- a seguito dei contributi pervenuti, in data 10.07.2020 con nota prot. n. 12002 state richieste integrazioni alla documentazione presentata in merito ad approfondimenti relativi a:

“Riguardo la sorgente Ramatino, é necessario che venga esplicitata la posizione della sorgente, descritti almeno sommariamente degli interventi che il proponente ipotizza di attuare. Si richiede inoltre di specificare l'inquadramento del prelievo nell'ambito della concessione mineraria oppure per un uso previsto dal Regolamento D.P.G.R. 61R/2016, inerente le concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933, nel secondo caso si segnala la necessità di presentare istanza presso il Settore Genio civile di Regione Toscana di concessione per la derivazione di acque pubbliche per la sorgente in questione.

- Si richiede di supportare l'esclusione della possibilità di interferenza del pozzo P1, sulle sorgenti captate di zona attraverso una analisi geologico-idrogeologica più articolata, anche in considerazione del fatto che sono disponibili dati e studi pregressi;
- Si richiede che venga prodotta dal proponente la documentazione relativa ai piani di monitoraggio previsti, per verificare le possibili interferenze con sorgenti.
- Si richiede che vengano presentate una campagna di monitoraggio, per l'acquisizione dei dati di campagna e di monitoraggio anche per valutare il deflusso idrico superficiale degli emungimenti a regime.”
- in data 14.07.2020 al prot. n. 12226 sono pervenute le integrazioni richieste;
- in data 20.07.200 al prot. n. 12775 sono stati richieste osservazioni relativamente alle integrazioni presentate;
- sono pervenuti i seguenti contributi a seguito delle integrazioni prodotte:
 - Azienda USL Toscana Centro prot.13432 del 29.07.2020;
 - Regione Toscana Settore della Tutela del Natura e del Mare prot.13455 del 30.07.2020;
 - ARPAT prot.13654 del 01.08.2020;
- ARPAT, a seguito della valutazione delle integrazioni presentate riporta le seguenti osservazioni: “Il Comune, nella sua nota di richiesta integrazioni a Sanpellegrino S.p.A., non riporta la richiesta ARPAT di comunicazione preventiva di inizio delle attività, e di conseguenza il proponente non riporta nessun elemento in proposito.

Si ribadisce quindi la necessità di prescrivere al proponente quanto già richiesto nell'ambito della precedente istruttoria, e cioè che *«l'inizio delle attività di perforazione e prove sul pozzo P1 e sondaggio S4 venga comunicato ad ARPAT, con l'invio di un cronoprogramma di dettaglio degli interventi, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività»*.

Per quanto riguarda le altre integrazioni, si riportano di seguito le relative valutazioni.

a) Sorgente Ramatino

Il proponente fornisce le notizie richieste, tra cui ubicazione della sorgente, foto, e sommaria descrizione degli interventi, che consisteranno in *«rifacimento dell'opera di drenaggio a tergo della sorgente»* ed un *«modesto approfondimento della captazione»*. Il progetto sarà presentato al Comune. Tali integrazioni appaiono sufficienti a chiarire quanto richiesto.

b) Interferenza pozzo P1 su sorgenti

In merito alla richiesta, non vi è una risposta chiaramente circoscrivibile del proponente. Nella nota Sanpellegrino S.p.A. asserisce che *«le attività previste nel programma del permesso di ricerca "Panna 2" sono di fatto le prime attività concrete di studio nella zona, se si eccettuano i tre sondaggi a carotaggio continuo eseguiti nella concessione "Palina" nel 2018. Le precisazioni in premessa paiono doverose, in quanto nelle integrazioni richieste si presuppone che il quadro conoscitivo sia ben definito, mentre in realtà non lo è, almeno ai fini della ricerca di acqua minerale»*.

Tuttavia il proponente produce l'allegato 4 (peraltro già esistente – essendo del marzo 2020 – alla data di presentazione dello Studio Preliminare Ambientale) che contiene vari dati ed analisi aggiuntive rispetto a quanto contenuto nello Studio Preliminare Ambientale2, comprese due sezioni geologiche.

Si ritiene che tale analisi possa essere sufficiente a supportare, almeno in questa fase preliminare, la scarsa probabilità di interferenza tra prove di pompaggio e sorgenti esistenti.

c) Documentazione relativa ai piani di monitoraggio previsti per verificare le possibili interferenze con sorgenti

Tale documentazione è stata prodotta dal proponente in allegato 5.

d) Acquisizione dati di campagna e di monitoraggio per valutare la sostenibilità anche sul deflusso idrico superficiale degli emungimenti a regime Il proponente riporta il tentativo « di interpretare l'espressione "valutare il deflusso idrico superficiale degli emungimenti a regime"». Tale frase non è presente nel parere ARPAT, ma è una sintesi prodotta dal Comune di Scarperia e San Piero nella richiesta di integrazioni. La richiesta esatta di ARPAT era infatti, come sopra riportato, «già durante la fase delle ricerche proposte, che vengano acquisiti dati di campagna e di monitoraggio che possano permettere di valutare la sostenibilità anche sul deflusso idrico superficiale degli emungimenti a regime».

Comunque sia, in merito all'argomento il proponente afferma che «allo stato attuale non è possibile valutare nemmeno se queste avranno successo, ovvero non sono stimabili né la quantità né, soprattutto, la qualità (trattandosi di ricerca di acqua minerale). [...] Dalle stime preliminari fatte il prelievo totale non sarà mai, in termini quantitativi, complessivamente superiore a 5 l/s. In conclusione, non si avrà alcuna influenza tra l'acqua proveniente dalle perforazioni (se la ricerca avrà esito positivo) ed il reticolo idrografico». Il proponente mostra comunque di avere compreso il senso generale della richiesta, in quanto di seguito scrive: «In riferimento alla portata del T. Tavaiano, per quanto sopra riportato, non sono previste variazioni. Non risulta peraltro la presenza di una stazione di misura idrografica della portata del torrente all'altezza del ponte sulla S.P. presso il vecchio stabilimento ex Palina (oggi adibito ad altri usi). Si ricorda che sul T. Tavaiano, immediatamente a monte dell'area Palina/Panna2, è presente (da decenni) un'opera di presa dell'Enel, che sbarra il torrente e restituisce l'acqua a valle del suddetto ponticello, quindi la portata del T. Tavaiano è condizionata, nel tratto di interesse, da questa opera».

Nessuna proposta viene quindi fatta dal proponente in merito alla richiesta.

Per meglio chiarire il senso della richiesta, il permesso di ricerca, finalizzato ovviamente dal proponente alla valutazione di fattibilità tecnico economica dell'eventuale sfruttamento, e anche una fase di acquisizione di importanti elementi che potranno, poi, definire la sostenibilità ambientale dell'eventuale ipotesi di sfruttamento.

Pertanto, si ritiene debba essere prescritto al proponente di acquisire, durante la fase delle ricerche proposte, anche dati di campagna e di monitoraggio che possano permettere, successivamente, di valutare la sostenibilità anche sul deflusso idrico superficiale degli eventuali emungimenti a regime.

Dato che in questa fase il proponente non ha depositato alcuna proposta, si richiede che venga presentata ad ARPAT per una valutazione con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività, che dovrebbero iniziare solo a valle dell'approvazione. ARPAT si rende sin da ora disponibile ad un eventuale incontro tecnico di chiarimento, congiuntamente al proponente e ad eventuali altri Enti interessati.

ESAMINATI i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui allegato V alla parte seconda del D. Lgs.152/06, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione, agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

DATO ATTO che:

- nella Verifica di assoggettabilità a VIA sono esplicitate le valutazioni delle pressioni sulle componenti ambientali nelle aree oggetto dell'intervento;
- dalla valutazione delle pressioni sulle componenti ambientali è stato valutato che il progetto non può produrre impatti significativi derivanti dalla sua attuazione;

VALUTATO che gli interventi previsti nel progetto non producono effetti peggiorativi significativi sullo stato delle risorse e delle pressioni ambientali nell'area identificata;

VISTO il decreto del Sindaco n. 16 del 27.12.2019, in relazione alla competenza ad emanare il presente provvedimento;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

TUTTO CIO' PREMESSO

ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006;

DETERMINA

in qualità di Autorità Competente per la VIA

1. L'esclusione dalla procedura di VIA, del progetto relativo al **permesso di ricerca denominato "Panna 2"**, così come rappresentato da San Pellegrino S.p.A., con sede legale in Sanpellegrino Terme (BG) P.IVA 00753740158 - legale rappresentante Corsi Donatella, per le motivazioni riportate in premessa con le prescrizioni di seguito riportate:
 - a) Si prescrive di acquisire, durante le ricerche proposte, anche dati di campagna e di monitoraggio che possano permettere, successivamente, di valutare la sostenibilità anche sul deflusso idrico superficiale degli eventuali emungimenti a regime. Si richiede che una proposta venga presentata ad ARPAT, per una valutazione, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività, che dovranno iniziare solo a valle dell'approvazione. Questo Settore si rende sin da ora disponibile ad eventuali incontri tecnici di chiarimento.
 - b) L'inizio delle attività di perforazione e prove sul pozzo P1 e sondaggio S4 deve essere comunicato ad ARPAT, con l'invio di un cronoprogramma di dettaglio degli interventi, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività».
2. Di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art.19 del D. Lgs 152/06;
3. Di comunicare la pubblicazione del presente provvedimento agli enti coinvolti nel procedimento e al proponente
4. Di esprimere, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del Regolamento per la disciplina dei controlli interni di questo Ente, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della presente determinazione.

- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Dante Albisani, in servizio presso SETTORE SERVIZI TECNICI.

ACCESSO AGLI ATTI

Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l'estrazione di copia rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 0558431609, fax n. 055846509, PEC: comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it ed ai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Scarperia e San Piero.

INFORMAZIONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it>

RICORSI

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

Il Responsabile del SETTORE
SERVIZI TECNICI
Albisani Dante / ArubaPEC
S.p.A.